



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Adriatico Centrale



Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto



**PIANO DELL'ORGANICO DEL PORTO  
DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE  
DI CUI AGLI ARTT. 16, 17 E 18 LEGGE 84/94 S.M.I.  
2022 - 2024**

## IL LAVORO PORTUALE

### RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI – DEFINIZIONI

- Legge portuale: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente al "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse";
- la Convenzione ILO 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
- il D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto applicabile;
- il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento e del Consiglio del 15/2/2017, in materia di fornitura di servizi portuali, (in G.U.E. n. L 57/1 del 3/3/2017) che ha introdotto alcuni principi vincolanti recati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 concernenti i requisiti minimi che devono essere posseduti dai prestatori di servizi portuali, le procedure per garantire la

conformità ai requisiti minimi assicurando un trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato di tali prestatori, la limitazione del loro numero all'accesso al mercato del lavoro portuale.

- la Delibera n. 57/2018 del 30/5/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, recante Prime misure di regolazione, metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali;
- **Operazioni portuali:** il ciclo delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altre modalità di trasporto e viceversa;
- **Servizi portuali:** prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, connotati dalla particolare competenza tecnica del fornitore degli stessi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio, tenuto conto inoltre che per complementarietà ed accessorie dei servizi portuali si intende la caratteristica degli stessi rappresentata dal rapporto funzionale con le operazioni portuali e dal contributo che i servizi possono fornire per migliorare la qualità delle operazioni portuali in termini di produttività, celerità e snellezza e che risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze derivanti dalle attività del ciclo delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, l. 84/94;
- **Impresa concessionaria:** il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o spazi di banchina nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto di operazioni portuali, ai sensi dell'art.18, L.84/94, come da ultimo modificata;
- **Impresa autorizzata:** il soggetto non titolare di concessione demaniale marittima legittimato allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.84/94, così come modificata;
- **Impresa ex art. 17 l. 84/94:** impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 l. 84/94 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3 L.84/94, così come modificata.

- **Piano dell'Organico del Porto:** Piano recante la indicazione dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18, soggetto a revisione annuale, con validità triennale redatto sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 l. 84/94 e dell'organico del soggetto di cui all'art. 17 l. 84/94, adottato dal Presidente, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera s-bis) e comma 3 bis l. 84/94, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva.

#### **RIFERIMENTI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL'ENTE**

- **Piano Operativo Triennale (P.O.T.),** approvato in data 26 Luglio 2022, giusta Delibera del Comitato di Gestione n. 30/2022
- **P.I.A.O.** - approvato in data 26 Luglio 2022, giusta Delibera del Comitato di Gestione n. 32/2022
- **Bilancio di Sostenibilità** - approvato in data 29 settembre 2022, giusto Decreto Presidenziale n. 176/2022
- **Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2023,** approvato in data 27 ottobre 2022, giusta Delibera del Comitato di Gestione n. 54/2022.

## **IL PIANO DELL'ORGANICO DEL PORTO**

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

Con D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 33 del 09.02.2018, il legislatore è intervenuto in relazione a precisi temi ed alle problematiche afferenti, in special modo, il lavoro portuale e la gestione della forza lavoro da parametrarsi alle effettive capacità dei traffici dei porti, anche in ragione alle esigenze di gestione della crisi del transhipment che ha attinto – sotto il profilo occupazionale – importanti realtà portuali italiane negli ultimi anni coinvolgendo un gran numero di lavoratori occupati nel settore.

In particolare, l'art. 5 del citato provvedimento, recante modifica dell'art. 8 della 84/94, ha previsto che ogni Autorità di Sistema Portuale provveda alla redazione del Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese ex artt. 16, 17 e 18, soggetto a revisione annuale con validità triennale, quale documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi nei porti.

Più nello specifico, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera s-bis) e comma 3 bis l. 84/94 in combinato disposto con art. 9 comma 5 lett. m-bis) e art. 15 comma 2 l. 84/94, il Presidente adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 ibidem e dell'organico del soggetto di cui all'art. 17 l. 84/94, il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18, soggetto a revisione annuale, con validità triennale.

La riforma che ha investito il settore portuale nazionale ha affrontato il tema dell'organizzazione del lavoro rispetto al quale il legislatore ha inteso dotare le neocostituite AdSP di uno strumento di programmazione di carattere strategico specificamente dedicato ad uno dei fattori produttivi più rilevanti nel processo portuale.

Una rilevanza fra l'altro connotata da una combinazione produttiva che vede impegnati sia le unità dipendenti delle imprese concessionarie ex art. 18 che quelle dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 16 allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali, oltre ai cosiddetti "pool" di manodopera rappresentati dalle imprese autorizzate ex art. 17 quali fornitori di lavoro temporaneo a copertura dei picchi di lavoro che caratterizzano l'attività terminalistica.

L'analisi del modello organizzativo, soprattutto per quanto concerne gli scali del sistema di questa Autorità, sconta un significativo livello di complessità connesso alla diversificazione produttiva che caratterizza i due porti di Ancona ed Ortona, che hanno caratteristiche differenti sotto il profilo della diversificazione produttiva, della dimensione, dell'evoluzione storica e delle relazioni fra imprese.

Alle odierne valutazioni, in sede di successiva revisione annuale del presente piano, dovranno aggiungersi quelle relative al porto di Vasto, rientrato nella giurisdizione di questa Autorità di Sistema ai sensi dell'art. 9, comma 10, del Decreto-legge 16.06.2022, n. 68, convertito dalla Legge 05/08/2022 n. 108, una volta acquisita più puntuale e diretta cognizione delle peculiarità afferenti allo svolgimento del lavoro portuale nell'ambito di quel sorgitore.

L'Ente ha provveduto alla redazione del proprio Piano dell'organico del Porto dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 l. 84/94, quale documento strategico recante la obiettiva ricognizione e la puntuale analisi dei fabbisogni lavorativi nell'ambito dei porti di propria competenza: acquisito il parere reso in senso favorevole da parte delle Commissioni Consultive dei Porti di Ancona, Pesaro ed Ortona, ai sensi dell'art. 15 comma 2 l. 84/94 ss.mm.ii., con la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 39 in data 11.12.2018, questa Autorità ha provveduto alla adozione del Piano dell'Organico del Porto dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 l. 84/94 per il triennio 2019-2021

Il ridetto Piano dell'Organico del Porto dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 l. 84/94 reca, tra tante, anche la ricognizione delle attività di formazione effettuate dalle imprese portuali di cui agli artt. 16, 17 e 18 l. 84/94 operanti nei porti della circoscrizione di questo Ente, gravitanti intorno ai temi obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio, pronto soccorso ed alle attività di gestione amministrativa e manageriale delle aziende,

con numeri limitati di percorsi specialistici incentrati sulle attività strettamente legate alle operazioni portuali.

Il Piano dell'Organico del Porto dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 l. 84/94 prevede la elaborazione di un piano di formazione, previo tavolo di confronto con le imprese e l'organismo di partenariato della risorsa del mare, per gli addetti delle suddette imprese per gli scali di competenza di questo Ente, recante percorsi di formazione per i nuovi assunti, di aggiornamento per gli addetti già impiegati in attività coerenti con il quadro evolutivo del lavoro portuale, nonché di riqualificazione per quelli preposti a mansioni non coerenti oppure con competenze inadeguate.

Il Piano dell'Organico del porto adottato da questo Ente ha identificato alcune macro aree di fabbisogno formativo delle imprese dei porti di Ancona e di Ortona, indicando una serie di carenze di carattere generale riscontrate e segnalate dagli operatori portuali: tra queste, per il Porto di Ancona, la conoscenza della lingua inglese, l'esperienza nelle attività di logistica e di intermodalità, nonché, per il porto di Ortona, è emersa la necessità di una maggiore attenzione per le competenze informatiche; le analisi del fabbisogno hanno registrato inoltre indicazioni di dettaglio circa l'interesse delle imprese per profili specifici quale quello di doganieri esperti (Porto di Ancona) o di tecnici manutentori, meccanici ed elettricisti (Porto di Ortona).

## **PROCEDURE ATTUATIVE**

Con successiva Deliberazione n. 62 del 17 dicembre 2019, il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in ordine alle procedure attuative del predetto Piano dell'organico del porto poste in essere dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Al fine di provvedere ad un ulteriore approfondimento delle tematiche del lavoro portuale applicando metodologie parametrizzate all'evoluzione dei fabbisogni professionali delle imprese portuali operanti nell'ambito della circoscrizione di questo Ente, nonché per la predisposizione di un piano formativo adeguato anche alle eventuali esigenze di riqualificazione del personale portuale dipendente delle imprese portuali ex artt. 16, 17 e 18 l. 84/94, con conseguente adozione di piani operativi di intervento finalizzati alla formazione professionale non solo funzionale alla riqualificazione, ma soprattutto per scongiurare, in caso di crisi, difficoltà di riconversione e/o ricollocazione del personale interessato in altre mansioni od attività, sempre in ambito portuale, questo Ente ha provveduto alla trasmissione alle imprese portuali artt. 16, 17 e 18 l. 84/94 di nuovi

questionari informativi sempre più specifici con contestuale convocazione di due focus group con i rappresentanti delle suddette imprese di Ancona e di Ortona.

## **PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO - FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI PORTUALI**

Le necessità formative emerse in sede dei focus group con i rappresentanti delle imprese portuali sono cristallizzate nel Piano Operativo di Intervento - Formazione Professionale dei Lavoratori Portuali, e riguardano soprattutto l'aggiornamento professionale delle competenze professionali già in possesso dei lavoratori portuali.

Il piano, così come elaborato reca due schede di corso, una per operatore polivalente di terminal portuale (movimentazione merci in ambito portuale, operazioni di sbarco/imbarco, operazioni logistiche), l'altra per licenze di guida dei mezzi degli addetti del porto.

Con Delibera n. 31/2020 del 30.06.2020, il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole al Piano Operativo di Intervento - Formazione Professionale dei Lavoratori Portuali, entrambi pubblicati sul sito istituzionale alla sezione Portale del Lavoro portuale (<https://porto.ancona.it/it/portale-del-lavoro-portuale>) di cui si dirà nel prosieguo.

## **REVISIONE PIANO DELL'ORGANICO DEL PORTO**

Durante l'annualità 2021, gli Uffici hanno, poi, provveduto, ai fini della revisione degli allegati al piano dell'organico del porto, alla ricognizione presso le imprese autorizzate ex artt. 16,17 e 18 l. 84/94 dei lavoratori portuali dipendenti, allo scopo di provvedere all'aggiornamento della rilevazione in argomento, con la compilazione, nel format allegato alle richieste inviate alle imprese portuali a decorrere dalla mensilità di marzo 2021, dell'elenco numerico dei lavoratori dipendenti, avendo cura di specificare il CCNL applicato oltre che fornire puntualmente le chieste informazioni (inquadramenti, fascia anagrafica, genere del personale dipendente, etc), ulteriori rispetto alle ordinarie richieste che si formalizzano nell'ambito delle prescritte verifiche annuali sul personale dipendente iscritto nei previsti registri.

Le imprese hanno provveduto al chiesto riscontro con la puntuale compilazione delle tabelle inviate che sono state anche formalmente pubblicate in calce al Piano dell'organico del porto e al Piano Operativo Formativo, sul Portale del lavoro portuale di questa Autorità di Sistema Portuale, che, come noto, ha la



funzione precipua di fornire ogni utile indicazione in relazione al lavoro portuale, sia sotto il profilo normativo che operativo, con particolare riguardo alla disciplina generale e locale, alle tematiche della sicurezza del lavoro, oltre che alle attività poste in essere dall'Ente per la individuazione - ex multis - dei fabbisogni formativi del personale operante in ambito portuale a servizio delle imprese ex artt. 16, 17 e 18 l. 84/94, presentandosi quale idoneo strumento, agevolmente consultabile ed intellegibile nei propri contenuti, a disposizione dell'utenza portuale.

Sulla scorta degli esiti delle rilevazioni, così come pubblicate in uno con le relative tabelle, non sono emerse evidenze tali da imporre misure da adottare in materia di emergenze gestorie in tema di lavoro portuale in capo a questo Ente in termini di attivazione di percorsi di riconversione.

## **IL PORTALE DEL LAVORO PORTUALE**

Con Direttiva Ministeriale n. 348 in data 2 agosto 2019, di cui all'area di intervento n. 3 lett. a) inoltrata con nota prot. M.INF.U.0026482-02\_10\_2019, acquisita al prot. ARR 9472 - 04\_10\_2019, nell'ambito degli obiettivi istituzionali generali assegnati al Presidente di questa Autorità di Sistema Portuale per l'annualità 2019, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 2 l. 84/94 ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 dicembre 2016 n. 456, l'Ente ha provveduto alla creazione ed alla implementazione del Portale del lavoro portuale.

Il Portale ha la funzione precipua di fornire ogni utile indicazione in relazione al lavoro portuale, sia sotto il profilo normativo che operativo, con particolare riguardo alla disciplina generale e locale, alle tematiche della sicurezza del lavoro, oltre che alle attività poste in essere dall'Ente per la individuazione - ex multis - dei fabbisogni formativi del personale operante in ambito portuale a servizio delle imprese ex artt. 16, 17 e 18 l. 84/94, presentandosi quale idoneo strumento, agevolmente consultabile ed intellegibile nei propri contenuti, a disposizione non solo degli operatori portuali, ma dell'utenza in genere.

Il Portale del lavoro portuale, in definitiva, costituisce utile supporto per garantire un flusso informativo sui temi del lavoro portuale, in costante implementazione ed aggiornamento.

La creazione del Portale del lavoro portuale non rappresenta un'attività compiuta con un termine di completamento finale, bensì uno strumento in continuo divenire i cui contenuti verranno in corso di tempo affinati, modificati o

sostituiti dagli uffici preposti di questa Autorità di Sistema Portuale in relazione al feedback ottenuto dalle esigenze ulteriori che verranno manifestate dagli operatori portuali o ritenuti utili da parte dell'Ente in virtù della costante evoluzione della materia del lavoro portuale e dei riconnessi adempimenti.

Come anticipato, il Portale si presenta di pronta ed agevole consultazione attraverso link tematici con ulteriori sottoinsiemi che, se digitati, rimandano alle informazioni sulla normativa settoriale – nazionale e adottata a livello locale da questa Autorità di Sistema – in materia di operazioni e servizi portuali ed in tema di sicurezza delle operazioni portuali, alle disposizioni afferenti, poi, nello specifico, la disciplina recata agli artt. 16, 17 e 18 della l. 84/94 ss.mm.ii., ai soggetti autorizzati ad operare quale impresa portuale ai sensi del citato art. 16 ibidem nei porti di competenza gestoria dell'Ente, suddivisi per ambito portuale, con facoltà di accesso anche ai relativi titoli autorizzatori con un sub - link all'uopo dedicato, all'operatore autorizzato - ai sensi dell'art. 17 l. 84/94 - alla somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel Porto di Ancona, nonché al Piano dell'organico del Porto, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera s-bis) e comma 3 bis l. 84/94.

Gli Uffici preposti dell'Ente provvedono alla sistematica attività di aggiornamento del superiore portale attivato sul sito istituzionale dell'Ente presso il seguente link: <https://porto.ancona.it/it/portale-del-lavoro-portuale>.

## **IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI TRAFFICI**

Nel 2021, il Porto di Ancona di Ancona (comprensivo dell'ambito portuale di Falconara Marittima) ha movimentato, complessivamente, 10.820.626 tonnellate di merce, registrando un aumento pari al 22% rispetto al dato 2020. Si tratta di un risultato, questo, molto positivo, perché riporta il traffico merci ai livelli pre-pandemici.

Come evidenziato nella relazione programmatica presidenziale al Bilancio di previsione 2023, per quanto riguarda il porto di Ancona, nel corso dei primi 8 mesi del 2022 sono state movimentate complessivamente 7,3 milioni di tonnellate di merci, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 2,3% rispetto al 2019, anno precedente la crisi pandemica.

Tutte le tipologie di traffico fanno risultare valori positivi, particolarmente quello di merci varie e rinfuse che è però minoritario rispetto alla movimentazione merci totale dello scalo, come si evince dalla sottostante tabella:

PORTO DI ANCONA TIPOLOGIA DI TRAFFICO (gennaio-agosto 2022)	TONNELLATE	VARIAZIONE SU 2021
RINFUSE LIQUIDE	2.479.429	+2%
MERCI VARIE E RINFUSE SOLIDE	315.678	+91%
MERCI TRAGHETTI (RO/RO)	3.756.368	+2%
MERCI CONTAINERS	798.044	+5%
TOTALE	7.349.519	+5%

Con riferimento al traffico passeggeri si evidenzia una netta crescita rispetto al 2021 (711.193 passeggeri nei primi 8 mesi del 2022, +37% sul 2021) ma con dati ancora inferiori al 2019 (-20%), in coerenza con il trend dell'area adriatica anche recentemente confermato da studi indipendenti.

Lo scalo di Ortona nel 2021 ha movimentato complessivamente 1.141.278 tonnellate di merci, in crescita del 10% rispetto al 2020.

Il porto di Ortona, nel 2021 ha registrato 222 toccate nave (33 in più del 2020), di cui 137 di navi portarinfuse secche (+14%) e 43 di portarinfuse liquide (+8%). La ripresa del traffico crocieristico (352 crocieristi) ha portato nello scalo abruzzese sei toccate navi (5 della nave Artemis – presente, fra l'altro, anche su Pesaro – e 1 della Belle de L'Adriatique, che ha scalato anche Ancona).

Per quanto concerne il traffico merci, si registra un aumento generalizzato dei traffici rispetto al 2020; nello specifico, aumentano sia il traffico di rinfuse liquide (+5%, per un totale di 423.900 tonnellate - ovvero il 37% delle complessive) che quello di rinfuse solide (+13%, per un totale di 716.846 tonnellate), ma soprattutto, crescono i traffici di prodotti metallurgici (+55%, per un totale di 232.463 tonnellate) e quello dei minerali grezzi e manufatti (+20%, per un totale di 79.210). In calo, invece, l'importazione di prodotti cerealicoli, con 281.6900 tonnellate, pari a -10% rispetto al 2020.

Nel periodo tra gennaio e agosto 2022 nel porto di Ortona sono state movimentate 763.666 tonnellate di merci, in linea con il dato 2021 e lievemente inferiore a quanto movimentato nel 2019, prima della pandemia (-2%). È ripreso anche il traffico crociere con 392 passeggeri in transito e 9 toccate.

## **IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE E LE RISORSE FINANZIARIE CON PRECIPUO RIGUARDO AI PORTI DOVE SI SVOLGONO OPERAZIONI PORTUALI E VENGONO ESPLETATI SERVIZI PORTUALI – ANCONA E ORTONA**

In relazione agli programmi per le infrastrutture, vanno in primo luogo posti in evidenza gli interventi che scaturiscono da finanziamenti di cui al Piano nazionale ripresa e resilienza e fondi nazionali di recente assegnazione.

Si sintetizza di seguito la situazione degli interventi programmati per l'anno 2023, precisando che nell'individuazione degli interventi necessari si è effettuata una selezione in relazione alle disponibilità finanziarie, dando priorità a quelli ritenuti strategici, soggetti a scadenze vincolanti o più "produttivi" sul piano della diretta ricaduta sulla migliore operatività e dell'efficienza delle operazioni portuali, rinviando agli esercizi successivi gli altri interventi, come si evince nel programma operativo triennale 2022-2024 approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 30 del 26/07/2022.

Viene data priorità al progetto "Accordo di programma Comune di Ancona Lungomare Nord realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna- Lecce, interrimento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria" (Fase 1B: interrimento con gli escavi dei fondali marini - area compresa tra la scogliera esterna e il confinamento interno - a cura di AdSP del MAC): 10 milioni di Euro. L'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale n.330 del 13/08/2021 prevede che entro il 31 dicembre 2023 i contratti debbano essere aggiudicati e gli interventi debbano concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026.

Analogamente, ad Ortona dovrà essere implementato il progetto relativo all'approfondimento dei fondali e consolidamento della banchina di riva del valore di 13 milioni di euro. I lavori dovranno iniziare entro dicembre 2023.

Simili tempistiche hanno gli interventi nel sistema portuale relativi agli impianti di cold ironing e alimentazione elettrica per le gru del porto di Ortona. Si tratta di 5 interventi - uno per ciascun porto con l'eccezione di Vasto in quanto al tempo non risultava inserito nel sistema portuale - per un importo complessivo di 11 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per il porto di Ancona e 2,5 milioni di euro per lo scalo di Ortona. L'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 330 del 13/08/2021 prevede che entro il 31 marzo 2024 i contratti debbano essere aggiudicati e gli interventi debbano concludersi con il collaudo entro il 30 giugno 2026.

Per gli interventi di dragaggio nei porti di Ancona e San Benedetto del Tronto sono allocati 6,3 milioni di euro, di cui 4,5 per il porto di Ancona.

Nel 2023 è previsto anche l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intermodalità al porto di Ancona tramite la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla Nuova Darsena (3 milioni di euro), ove si prevede anche di la pavimentazione dei piazzali retrostanti le Banchine 19-21 (importo: 3,8 milioni di euro).

Sono previsti inoltre interventi di ristrutturazione e di adeguamento sismico di diverse porzioni degli edifici componenti il complesso ex-Tubimar, con un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro.

Sono riportati i fondi per il potenziamento delle infrastrutture di protezione del cantiere navale Fincantieri di Ancona: 9 milioni di euro.

A seguito del completamento dei lavori su Banchina 22, è previsto l'avvio delle opere di adeguamento strutturale per Banchina 23: 8 milioni di euro.

Viene riportato l'intervento nel porto di Ancona relativo alla demolizione parziale del molo nord: 11 milioni di euro.

Gli investimenti per gli impianti per la videosorveglianza e controllo accessi nei porti di Pescara ed Ortona sono previsti assorbire 2,1 milioni di euro.

Ulteriori investimenti in attività di manutenzione, efficientamento energetico e digitalizzazione previsti nel programma 2023 delle opere hanno un importo complessivo pari ad euro 5,5 Milioni. In conclusione, lo sforzo complessivo per gli investimenti programmati nel 2023 ammonta a 87,1 milioni euro.

I rilevanti investimenti di cui sopra corrispondono a specifiche esigenze di sviluppo dei porti e dei terminal portuali in termini di potenziamento delle infrastrutture di approfondimento dei fondali per accogliere navi di grandi dimensioni e di implementazione delle connessioni con le aree retroportuali e di interazione porto città.

Quanto sopra va letto alla luce della ripartenza che si è registrata in riferimento al volume dei traffici, più rapida rispetto alle previsioni soprattutto per i porti dove operano le imprese ex art. 16, 17, 18 l. 84/94: il coacervo di interventi infrastrutturali previsti sarà foriero, per quanto in questa sede interessa, di importanti ricadute sul lavoro portuale e sulle prospettive di incremento occupazionale, in uno con l'inevitabile miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti alle operazioni ed ai servizi portuali.

## **METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO ORGANICO DEL PORTO**

Durante l'annualità 2022, gli Uffici hanno provveduto, ai fini della revisione degli allegati al vigente piano dell'organico del porto sì come rivisitato nel 2020 con Delibera presidenziale n. 2/2020, alla ricognizione presso le imprese autorizzate ex artt. 16,17, 18 l. 84/94 dei lavoratori portuali dipendenti al 31/12/2021, allo scopo di provvedere all'aggiornamento della rilevazione in argomento, con la compilazione, nel format allegato alla richiesta inviata alle imprese portuali, dell'elenco numerico dei lavoratori dipendenti, avendo cura di specificare il CCNL applicato oltre che fornire puntualmente le chieste informazioni (inquadramenti, fascia anagrafica, genere del personale dipendente, etc), ulteriori rispetto alle ordinarie richieste che si formalizzano nell'ambito delle prescritte verifiche annuali sul personale dipendente iscritto nei previsti registri.

Le imprese hanno provveduto al chiesto riscontro con la puntuale compilazione delle tabelle inviate che saranno anche pubblicate sul Portale del lavoro portuale di questa Autorità di Sistema Portuale, attivato sul sito istituzionale dell'Ente del lavoro portuale.

Al contempo, gli Uffici hanno richiesto se negli organici delle imprese fossero emergenti delle situazioni necessitanti interventi di riconversione e/o eventuali esuberanti di personale. alcuna impresa portuale ha comunicato esuberanti di personale né partecipato esigenze di riconversione di personale.

Sulla scorta degli esiti delle rilevazioni, così come trasmesse dalle imprese consultate in uno con le relative tabelle, non sono emerse evidenze tali da imporre misure da adottare in materia di emergenze gestorie in tema di lavoro portuale in capo a questo Ente in termini di attivazione di percorsi di riconversione; ad ogni buon conto, come evidenziato nel prosieguo, l'Ente provvederà a seguire nel dovuto monitoraggio e nell'aggiornamento anche del piano formativo al fine di orientare le imprese nell'attività di "fund raising" per garantire l'eventuale necessario sostegno economico funzionale alla realizzazione di iniziative formative per il personale.

Nello specifico, in riscontro alla nota prot PAR 7103 del 20/09/2022 di questo Ente, le Imprese Portuali autorizzate ex art. 16 allo svolgimento delle operazioni portuali e all'espletamento dei servizi hanno trasmesso i dati utili alla predisposizione delle tabelle riepilogative allegate.

Si espone la situazione complessiva al 31.12.2021 nel Porto di Ancona:



## IMPRESE ART.16 - OPERAZIONI PORTUALI

	Totale
Totale lavoratori art. 16 operazioni	194

## IMPRESE ART.16 - SERVIZI PORTUALI

Totale lavoratori art. 16 servizi	24

Per un totale complessivo nel Porto di Ancona:

Totale lavoratori imprese art. 16	218
-----------------------------------	-----

## IMPRESA - ART. 17 L.84/94

Totale lavoratori impresa art. 17	5
-----------------------------------	---

## IMPRESE - ART. 18 L.84/94

	Totale
Totale lavoratori imprese art. 18	41



	Totale
Totale lavoratori imprese art. 16	218
Totale lavoratori imprese art. 17	5
Totale lavoratori imprese art. 18	41
Totale lavoratori	264

Situazione al 31.12.2021 nel Porto di Ortona:

#### IMPRESE ART.16 - OPERAZIONI PORTUALI

	Totale
Totale lavoratori art. 16 operazioni	57

#### IMPRESE ART.16 - SERVIZI PORTUALI

	Totale
Totale lavoratori art. 16 servizi	15

Per un totale complessivo nel Porto di Ortona:

totale lavoratori art.16	72
--------------------------	----



## FORMAZIONE

All'attualità, si richiamano integralmente le previsioni recate nel Piano formativo con riferimento ai percorsi formativi relativi a

- formazione di base per i nuovi assunti;
- aggiornamento per gli addetti già presenti e impiegati in attività coerenti con il quadro evolutivo dello scalo;
- di riqualificazione per quelli impiegati in mansioni non coerenti, oppure con competenze inadeguate.

Un aspetto fondamentale per l'implementazione delle attività di formazione riguarda il reperimento delle risorse economiche per sostenere i costi dei corsi programmati.

A tale proposito si conferma, come avvenuto negli scorsi anni, che nessuna degli operatori portuali nelle due sedi portuali dove operano imprese autorizzate ex art. 16, 17, 18 l. 84/94, si trovi in condizioni di grave dissesto economico., tali da imporre la attivazione di misure di intervento surrogatorio da parte di questa Autorità di Sistema.

Pertanto, il supporto dell'AdSP in proposito sarà quello di sostenere le imprese nell'attività di "fund raising" con riferimento ad altre fonti di finanziamento (fondi regionali, comunitari o professionali) per garantire il necessario supporto economico per la realizzazione di tali iniziative di carattere formativo.

Tale attività è stata già avviata sul finire del 2020 e nei primi mesi del 2021 richiedendo la collaborazione degli Uffici preposti delle Regioni Marche ed Abruzzo in ordine all'individuazione di possibili linee di finanziamento di percorsi formativi ad hoc per il settore della portualità; al contempo è stata implementata una attività di consultazione degli Enti formativi accreditati presso le sopra indicate Amministrazioni regionali al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse per l'elaborazione di specifici progetti formativi in grado di intercettare le specifiche esigenze dei lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 L. 84/1994, avuto riguardo ad una precipua esigenza, da ultimo partecipata da una impresa autorizzata ex art. 16 l. 84/94 operante nel porto di Ancona, di investire sulla formazione del personale da adibire a mansioni di gruista.

In un'ottica programmatica, affidata al presente documento in coerenza con le indicazioni sopra citate, risulterà necessario attivare e seguire negli opportuni

confronti con le imprese portuali, con le rappresentanze sindacali dei lavoratori portuali e le locali Amministrazioni (Comune e Regioni) nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, con particolare riguardo alle politiche attive del lavoro.

A questo proposito una proposta da perseguire è l'istituzione di un Tavolo permanente per il Lavoro portuale, che coinvolga unitamente ai suddetti Enti Regionali, alle rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, anche il mondo dei soggetti formatori (Università, Società di formazione private) al fine di far emergere ed approfondire il reale fabbisogno formativo che tenga conto anche dell'evoluzione di nuove figure professionali in grado di rispondere alle innovazioni tecnologiche che riguardano il settore della portualità.

### **ATTUAZIONE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA PARTE DELLE IMPRESE PORTUALI**

Uno strumento attraverso il quale questo Ente seguirà a promuovere strumenti di incentivazione di assunzione di personale, in seno alle imprese art. 16 e 18 l. 84/94, è quello rappresentato dalle previsioni di criteri premianti e pesi valutativi incrementali nelle procedure di evidenza pubblica di natura concessoria avviate per l'assentimento di aree e manufatti insistenti nei porti operativi di sistema, e a sunt quelli dove si svolgono operazioni portuali di cui all'art. 16 l. 84/94, avuto particolare riguardo ai porti di Ancona e di Ortona.

Tale schema potrà essere esteso al posto di Vasto, da ultimo rientrato nelle competenze gestorie di questo Ente e per il quale sono in corso le procedure per l'adozione di una disciplina delle operazioni e i servizi portuali coerente con la normativa generale e con quella adottata in seno al sistema portuale del mare Adriatico centrale.

Venendo alle procedure adottate dall'Ente per il perseguimento non solo dell'incremento di addetti alle dipendenze di imprese portuali preposte alle operazioni ed ai servizi portuali, ma anche del ricorso alla manodopera temporanea da parte delle stesse, in presenza di domande concessorie concorrenti su area e/o bene demaniali marittimi, rilevata la medesimezza dell'oggetto e della finalità cui tende l'esercizio della concessione demaniale cui le imprese portuali rispettivamente aspirano, risulta necessario procedere all'espletamento di procedura comparativa ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav.

Tali procedure si realizzano attraverso la predisposizione di disciplinari di gara in cui sono declinate le modalità attraverso cui si addiverrà alla scelta del concessionario aggiudicatario della procedura medesima.

Questo modus operandi cui questo Ente ha informato la propria azione amministrativa rientra nel quadro dei criteri indicati dalla circolare della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante prot. n. 3087 del 05.02.2018, relativa alla disciplina delle concessioni di aree demaniali marittime e banchine portuali nei porti sede di Autorità di Sistema Portuale, in esecuzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.08.2015 di approvazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, di quelli enunciati dalla Delibera della Autorità di Regolazione dei Trasporti recante n. 57/2018 del 30 maggio 2018 e dell'Ordinanza Commissariale n.22/2021 del 29/09/2021 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento di Amministrazione del Demanio dei porti di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, nella sua stesura aggiornata.

Nell'ambito delle strategie volte allo sviluppo delle attività portuali in regime di concorrenza tra le imprese, garantendo equo accesso al mercato portuale con conseguenti positive ricadute anche sul piano sociale, sulla scorta del vigente Protocollo per la tutela del lavoro siglato con le parti sociali in data 28.09.2016 – sono stati implementati disciplinari di procedura comparativa concessoria con previsione di formale impegno in capo ai partecipanti di garantire continuità occupazionale ai lavoratori dipendenti di precedenti concessionari, nonché l'assunzione di personale dipendente ad adibire alle attività portuali riconnesse all'uso delle aree e dei beni demaniali gestiti da questo Ente, oggetto di procedure comparative.

Il meccanismo della assunzione di personale è alla base dei criteri premianti delle procedure comparative per l'assentimento di aree e beni demaniali marittimi, con previsioni di penali incrementali del canone demaniale marittimo in caso di mancato adempimento, da riscontrarsi in sede di verifica annuale dell'andamento gestorio dei titoli concessori assentiti.

Come parimenti, sempre in coerenza a quanto sopra, i disciplinari delle procedure comparative prevedono criteri premianti con importanti pesi valutativi ai fini della attribuzione del relativo punteggio ai fini della individuazione di quella che è la proficua utilizzazione di un'area o di un bene demaniale, nel perseguimento dell'interesse pubblico, in relazione al ricorso alla manodopera temporanea o alla adozione di modelli gestori migliorativi delle condizioni di lavoro del personale.

Con riferimento ai criteri valutativi premianti circa l'utilizzo della manodopera temporanea, le previsioni dei disciplinari di procedura comparativa – poi attuate

dagli operatori portuali e verificate dagli Uffici - hanno consentito l'impiego del personale interinale dipendente dall'impresa autorizzata ex art. 17 l. 84/94, contribuendo, per l'effetto, a ridurre il ricorso all'I.M.A.(Indennità di mancato avviamento) a carico dello Stato per le giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei disponibili alla prestazione, ma non altrimenti utilizzati.

### **PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AI SENSI DELL'ART. 17 L. 84/94**

In un'ottica progettuale e pianificatoria, nei primi mesi del 2023, in relazione all'andamento dei traffici ed alle esigenze delle imprese portuali, l'Ente dovrà provvedere a bandire la procedura ad evidenza pubblica per la individuazione della impresa preposta alle prestazioni di lavoro temporaneo in ambito portuale, in considerazione della scadenza a marzo 2023 della vigente autorizzazione a suo tempo rilasciata dall'allora Autorità Portuale.

Ed, infatti, con Delibera Presidenziale n. 135/2015 in data 13.11.2015, la Autorità Portuale avviò la procedura ad evidenza pubblica funzionale alla individuazione del soggetto deputato alle prestazioni di lavoro temporaneo ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84: la procedura fu definitivamente aggiudicata a favore della Società C.L.P. Compagnia Lavoratori Portuali (p.iva 00095930426) corrente in Ancona, lungomare Vanvitelli n. 68;

Con Ordinanza n. 2/2016 in data 01/03/2016, è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento per la fornitura del lavoro temporaneo alle imprese portuali con il quale è stata data attuazione, in sede locale, alle previsioni di cui all'art. 17 della L. n. 84/94.

Nella superiore disciplina regolamentare, il pool di manodopera preposto alle prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese portuali venne previsto con un organico iniziale di 10 unità operative.

Il suddetto Regolamento stabilisce:

- le modalità di avvio della manodopera temporanea presso le imprese;
- i limiti e i divieti per la fornitura di lavoro temporaneo;
- i doveri dei lavoratori temporanei;
- gli obblighi delle imprese utilizzatrici;
- le disposizioni sull'aggiornamento professionale e per la sicurezza;

- le disposizioni sulla copertura assicurativa, sulla cauzione e sul canone;
- i criteri per la determinazione delle tariffe per le prestazioni di lavoro temporaneo.

Quest'ultimo aspetto ha trovato articolata disciplina nell'art. 7 del Regolamento in questione, laddove si prevede una formula per il calcolo della tariffa oraria parametrata sul costo orario medio di un lavoro temporaneo in orario ordinario al 4° livello con anzianità, pari a 2,5 scatti in base al vigente C.C.N.L. porti di riferimento e retribuzione di 2° livello.

A seguito della procedura selettiva avviata dall'Autorità Portuale, in coerenza con le previsioni dell'art. 17 della L. n. 84/94, è stato individuato, fin dal 2016, il soggetto fornitore di lavoro temporaneo, che, formalmente autorizzato, ha iniziato ad erogare le relative prestazioni.

Con Ordinanza Presidenziale n. 3/2016 in data 02/03/2016, sono stati approvati e resi esecutivi il Regolamento operativo della impresa aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica del soggetto deputato alle attività di cui all'art. 17 comma 2 l. 84/94 ss.mm.ii. ed il tariffario completo sulla base dell'offerta economica formalizzata dall'impresa autorizzata in sede di gara.

Con Ordinanza presidenziale n. 23/2017 in data 31/07/2017, l'allora Autorità portuale ha approvato e reso esecutivo il Tariffario per le prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 l. 84/94.

All'esito del superiore procedimento, la Società C.L.P. Compagnia Lavoratori Portuali (p.iva 00095930426) corrente in Ancona, lungomare Vanvitelli n. 68 è stata autorizzata, in via esclusiva e sotto l'egida della disciplina speciale di cui all'art. 17 l. 84/94, a somministrare le prestazioni di lavoro temporaneo a favore delle imprese portuali di cui agli artt. 16 e 18 l. 84/94 del porto di Ancona, con con effetti decorrenti dal 15 marzo 2016 al 14 marzo 2021, con un organico iniziale di n. 10 dipendenti e con una forza lavoro che, di fatto, al 31.12.2021, si è attestata in n. 5 dipendenti.

Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria, il legislatore, ai sensi dell'art 199 comma 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, che, in relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo ed al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109,

convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto la proroga del superiore titolo autorizzatorio di due anni.

L'ente ha dato fattiva attuazione alla superiore disciplina con adozione della Ordinanza n. 76/2020, nella quale ha indicato le procedure attuative affinché l'autorizzazione in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, fosse prorogata di due anni.

In vista della scadenza assestata – in ragione della superiore proroga - alla data del 14.03.2023, l'Ente provvederà con una nuova procedura ad evidenza pubblica, aperta alle imprese italiane ed europee, per come sancito dall'art. 17 comma 2 l. 84/94, alla individuazione del soggetto deputato alla somministrazione delle prestazioni di lavoro temporaneo nell'ambito portuale di Ancona, ritenendo di applicare, compatibilmente con le esigenze delle concorrenti alla indicata procedura, specifica clausola sociale atta a salvaguardare gli attuali lavoratori dipendenti del soggetto oggi autorizzato e soprattutto le competenze acquisite, per evitarne la dispersione, anche a fronte della formazione obbligatoria ricevuta dagli stessi lavoratori in materia di operazioni e servizi portuali.

In coerenza con l'art. 17 l. 84/94 e delle previsioni attuate a livello locale con Ordinanza n. 2/2016, che dovrà essere rivisitata per adeguarla alle normative successivamente introdotte dal legislatore a miglior tutela del lavoro portuale, l'attività dell'impresa fornitrice dovrà, per come disposto dall'art. 17 l. 84/94 così attuato dal D.M. 132/2001, essere esclusivamente rivolta alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo a favore delle imprese ex artt. 16 e 18 ibidem, autorizzate all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

L'attività in analisi consisterà nella selezione e gestione dei lavoratori temporanei in organico; nella eventuale acquisizione di ulteriori risorse umane attraverso il ricorso al lavoro interinale, in conformità alla disciplina del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, ai sensi dell'art. 17 comma 7 lett. c) l. 84/94, alla formazione dei lavoratori portuali temporanei da avviare presso le suddette imprese utilizzatrici.

All'esito della procedura ad evidenza pubblica, l'Ente, verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, provvederà entro 120 giorni al rilascio della prescritta autorizzazione all'esercizio in regime speciale in seno al porto di Ancona della attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge 84/94 con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo e del D.M. n.132/2001.

L'autorizzazione avrà una durata pari ad anni 5(cinque), al termine dei quali l'Ente avvierà le prescritte procedure per il rilascio di una nuova autorizzazione.

In relazione all'andamento dei traffici ed all'effettiva consistenza degli organici delle imprese artt. 16 e 18 l. 84/94, questo Ente intende mantenere la consistenza organica di n. 5 unità del soggetto erogatore di prestazioni di lavoro temporaneo per come assestati alla data del 31.12.2021, secondo le evidenze acquisite.

#### **ATTUALI TEMI IN DISCUSSIONE CHE IMPORRANNO – OVE ADOTTATI – CONSEGUENTI DETERMINAZIONI CIRCA LE RELATIVE MISURE ATTUATIVE**

Con riferimento ai lavoratori portuali, l'art. 10, comma 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto che le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1% delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), l. 84/94, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al successivo comma 3-octies del medesimo articolo (risorse comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, versate all'entrata del bilancio dello Stato) per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli artt. 16 e 18 l. 84/94 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

La norma demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di

coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'art. 11-ter l. 84/94, le modalità di attuazione delle disposizioni in analisi.

In attesa della istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Dipartimento per la mobilità sostenibile) del Fondo per l'incentivazione al pensionamento anticipato, concorreranno a rimpinguarlo le Autorità di sistema portuale destinando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 % delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate ma anche le imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli artt. 16 e 18 l.84/94 o che gestiscono terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ex art 36 Cod. Nav. versando annualmente un contributo, così come determinato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, per ciascun dipendente, ed eventualmente anche dai lavoratori dipendenti sia delle imprese che della Autorità di Sistema.

Il medesimo decreto dovrà, altresì, recare le modalità di amministrazione del Fondo ed i soggetti istituzionali preposti alla relativa gestione.

Pertanto, in chiave più ampia, questo Ente, non appena adottato il superiore Decreto, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, potrà determinarsi in relazione all'istituto che non impinge solo il lavoro portuale in senso stretto, ma anche quello del personale dipendente ed adottare, ove ritenuto utile e conducente, ogni conseguente determinazione al riguardo.